

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 806-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SERRI)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro del tesoro**
col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
e col **Ministro della sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle modifiche che negli ultimi decenni hanno caratterizzato l'evolversi della legislazione italiana in materia di sicurezza sociale, si è reso indispensabile procedere a rinegoziare un nuovo accordo con la Repubblica di San Marino in sostituzione della Convenzione vigente dal 1974.

Tali modifiche sono volte ad assicurare una più aggiornata tutela nei confronti dei connazionali che risiedono e lavorano nella Repubblica di San Marino sia sotto gli aspetti dell'assistenza sanitaria sia in materia di previdenza sociale, assicurazione e regime pensionistico.

Sono così disciplinati i casi di cumulo di periodi assicurativi e prestazioni sociali ri-

partite fra Italia e San Marino, dando la possibilità ai connazionali di aver il medesimo diritto alle prestazioni corrispondenti agli altri lavoratori italiani.

L'aumento dell'onere ivi previsto riguarda in gran parte spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale per ricoveri e cure nell'Ospedale civile di San Marino specializzato, tra l'altro, in ortopedia e microchirurgia della mano.

Considerata la necessità di riordino in termini attuali di tutta la materia riguardante il trattamento di sicurezza sociale, si raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione del presente disegno di legge.

SERRI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BONAVITA)

4 aprile 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la norma di copertura sia modificata al fine di riferire la stessa al triennio 1995-1997.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Alle intese amministrative di cui all'articolo 13, paragrafo 2), della Convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'Accordo, di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accan-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utiliz-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *D'iniziativa del Governo*)

tonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 5.

Identico.

11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50